

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

XXXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE		PAG.
Congedo:		
PRESIDENTE	314	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	314	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della scuola nazionale di danza in Roma. (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i>). (520-58-B)	314	
PRESIDENTE	314, 316	
MARTINO GAETANO, <i>Relatore</i>	314, 315	
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	314, 315	
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, concernente estensione ai maestri elementari del trattamento di quiescenza vigente per gli altri impiegati statali e conseguente abolizione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari. (<i>Modificato dalla Commissione speciale del Senato</i>). (520-45-B)	317	
PRESIDENTE	317, 318	
TITOMANLIO VITTORIA	317	
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	317	
LOZZA	317	
CAPPUGI	318	
MARTINO GAETANO	318	
Riammissione in servizio degli addetti a ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione, esonerati per motivi politici. (1322)	318	
PRESIDENTE	318, 319	
MATTARELLA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	319	
Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):		
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)	319	
PRESIDENTE	319	
<i>Decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510</i> (Discussione e ratifica senza modificazioni): <i>Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale</i> . (520-77)	319	
PRESIDENTE	319, 320	
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	319, 320	
CAVALLARI	320	
AMENDOLA PIETRO	320	
<i>Decreto legislativo 4 marzo 1948 n. 137</i> (Stralcio): <i>Norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale</i> . (520-85)	321	
PRESIDENTE	321	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	321	

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1950

La seduta comincia alle 9,15.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Giordani.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Dossetti è sostituito dal deputato Titomanlio Vittoria.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-58-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 520-58-B, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma, modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato. L'onorevole Martino Gaetano, relatore, ha facoltà di riferire.

MARTINO GAETANO, *Relatore*. La Commissione speciale per la ratifica di decreti legislativi della Camera aveva già approvato la ratifica di questo decreto legislativo apportandovi alcune modificazioni. Il Senato ha modificato lievemente, più che altro per ragioni di forma, alcuni articoli del decreto legislativo e ne ha aggiunto qualche altro che, a mio avviso, può essere approvato dalla Commissione, perché riferentesi, anch'esso, per lo più, a questioni di forma e non di sostanza.

L'articolo 2-*bis* è il primo degli articoli nuovi del Senato. Esso è del seguente tenore:

« Il presidente dell'Accademia è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione; dura in carica due anni e può essere confermato ».

In effetti mancava questa norma nel decreto legislativo. Vi era la prassi secondo la quale il Ministro nominava il presidente dell'Accademia e, alla scadenza dei due anni, lo confermava. Il Senato, giustamente, ha voluto stabilirlo in una norma.

L'articolo 3 è del seguente tenore:

« La disposizione di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) dal presidente, che lo presiede; ».

L'articolo 4 è del seguente tenore:

« All'ultimo comma, le parole: « Il bilancio preventivo dell'Accademia nazionale di danza deve essere sottoposto » sono sostituite dalle altre: « I bilanci dell'Accademia nazionale di danza devono essere sottoposti ».

Ciò allo scopo di includere anche il bilancio preventivo che era escluso da questa norma.

All'articolo 5, al primo comma, sono soppresse le parole: « del Consiglio d'amministrazione ».

All'articolo 6, al terzo comma, dopo le parole « il Ministro », sono aggiunte le altre: « su proposta del Consiglio d'amministrazione ».

Al quarto comma sono sostituite le parole: « al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del presidente », con le altre: « al presidente, che la trasmette al Ministero della pubblica istruzione ».

All'articolo 7, al secondo comma, sono soppresse le parole « che sarà emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 », perché considerate pleonastiche. E così al quinto comma sono aggiunte, dopo le parole « gli incarichi conferiti », le altre: « dal Ministero per la pubblica istruzione ».

Inoltre, nel testo da noi approvato, si diceva:

« L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini della retribuzione, l'incarico di insegnamento di teoria della danza è equiparato al grado VII, quelli della storia della danza e del costume, della storia dell'arte e di ispettrice disciplinare, al grado VIII, l'ufficio di pianista accompagnatore al grado IX ».

Il Senato ha così modificato:

« L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini della retribuzione, gli incarichi di insegnamento di teoria della danza, di storia della danza e del costume e di storia dell'arte sono equiparati al grado VIII, l'ufficio di pianista accompagnatore al grado IX e l'incarico di ispettrice disciplinare al grado X ».

Qui vi è una modifica di sostanza, in quanto si opera la riduzione di un grado. Penso che sia opportuno approvare il testo del Senato.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero è favorevole a tale modifica.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1950

MARTINO GAETANO, *Relatore*. All'articolo 8 il nostro testo diceva:

« Il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Il personale di cui al comma precedente è scelto tra artisti di riconosciuto valore ed è scritturato annualmente secondo le consuetudini vigenti per tal genere di contratti. Quando la scelta cada sulla direttrice o su insegnanti dell'Accademia, la nomina sarà fatta con incarico annuale.

« In ogni caso la retribuzione è fissata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione e al pagamento di essa si provvede con le sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del Consiglio (Direzione generale dello spettacolo) ».

Il testo del Senato differisce nella prima parte dei comma sostituiti al secondo originario dell'articolo 8 del decreto. Esso, infatti, è del seguente tenore:

« Il personale di cui al comma precedente è scelto dal Consiglio di amministrazione tra artisti di riconosciuto valore ed è scritturato annualmente secondo le consuetudini vigenti per tal genere di contratti. Quando la scelta cada sulla direttrice o su insegnanti dell'Accademia la nomina sarà fatta con incarico annuale ».

Nel nostro testo non era detto chi dovesse fare la scelta.

All'articolo 9 è apportata una modifica al quarto comma. Noi avevamo lasciato l'articolo immutato. Il Senato lo ha così modificato:

« Al quarto comma sono sostituite le parole « su proposta della direttrice dell'Accademia », con le altre « su proposta del Consiglio di amministrazione ».

All'articolo 10 è stata apportata questa modifica:

« Al secondo comma, dopo le parole « esercizio finanziario », sono aggiunte le altre « nonché per le retribuzioni degli insegnanti nel corso di perfezionamento ».

Passiamo agli altri articoli del disegno di legge.

L'articolo 2, secondo il nostro testo, era del seguente tenore:

« Gli Enti statali, parastatali, o sovvenzionati dallo Stato, i quali promuovano o organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare, nei corpi di ballo o nei gruppi di danzatrici, con preferenza le diplo-

mate della Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate ».

Il Senato vi ha apportato una modifica di forma e l'articolo 2 risulta così concepito:

« Gli Enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato, i quali promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare, nei corpi di ballo o nei gruppi di danzatrici, con preferenza le diplomate della Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate ».

All'articolo 4 vi è pure una modifica di forma. Infatti, il testo da noi approvato stabiliva:

« Coloro che abbiano insegnato per almeno tre anni in Accademie o scuole di danza dipendenti dallo Stato o da Enti parastatali hanno diritto di assumere il titolo di maestro di danza e di esercitare la relativa professione, ancorché non provvisti di diploma di cui all'articolo precedente ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Coloro che abbiano insegnato per almeno tre anni in Accademie o scuole di danza dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici, hanno diritto di assumere il titolo di maestro di danza e di esercitare la relativa professione, ancorché non provvisti di diploma di cui all'articolo precedente ».

All'articolo 6 vi è una ultima modifica. All'ultimo comma il nostro testo era del seguente tenore:

« Le domande per ottenere il giudizio di idoneità di cui agli articoli precedenti dovranno essere presentate nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di nomina della Commissione ».

Il Senato vi ha apportato un aumento del termine, da sei a diciotto mesi. Esso infatti è del seguente tenore:

« Le domande per ottenere il giudizio di idoneità di cui agli articoli precedenti dovranno essere presentate nel termine perentorio di diciotto mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di nomina della Commissione ».

Raccomando la approvazione di tutte queste modifiche apportate dal Senato.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero non si oppone.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1950

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione. La formula di ratifica è rimasta immutata. Porrò in votazione, *sub* articoli 1, 2 e 4, le modifiche apportate dal Senato.

ART. 1.

Art. 2-bis (nuovo). — « Il presidente dell'Accademia è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione; dura in carica due anni e può essere confermato ».

Art. 3. — La disposizione di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) dal presidente, che lo presiede; ».

Art. 4. — All'ultimo comma le parole « Il bilancio preventivo dell'Accademia nazionale di danza deve essere sottoposto » sono sostituite dalle altre « I bilanci dell'Accademia nazionale di danza devono essere sottoposti ».

Art. 5. — Al primo comma sono soppresse le parole « del Consiglio d'amministrazione ».

Art. 6. — Al terzo comma, dopo le parole « il Ministro » sono aggiunte le altre « su proposta del Consiglio d'amministrazione ».

Al quarto comma sono sostituite le parole « al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del presidente » con le altre « al presidente, che la trasmette al Ministero della pubblica istruzione ».

Art. 7. — Al secondo comma sono soppresse le parole « che sarà emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ».

Al quinto comma sono aggiunte, dopo le parole « gli incarichi conferiti » le altre « dal Ministero per la pubblica istruzione ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fine della retribuzione, gli incarichi di insegnamento di teoria della danza, di storia della danza e del costume e di storia dell'arte sono equiparati al grado VIII, l'ufficio di pianista accompagnatore al grado IX e l'incarico di ispettrice disciplinare al grado X ».

Art. 8. — Il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Il personale di cui al comma precedente è scelto dal Consiglio di amministrazione tra

artisti di riconosciuto valore ed è scritturato annualmente secondo le consuetudini vigenti per tal genere di contratti. Quando la scelta cada sulla direttrice o su insegnanti dell'Accademia la nomina sarà fatta con incarico annuale.

Omissis.

Art. 9. — Al quarto comma sono sostituite le parole « su proposta della direttrice dell'Accademia » con le altre « su proposta del Consiglio di amministrazione ».

Art. 10. — Al secondo comma, dopo le parole « esercizio finanziario » sono aggiunte le altre « nonché per le retribuzioni degli insegnanti nel corso di perfezionamento ».

(*E approvato*).

ART. 2.

Gli Enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato, i quali promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare, nei corpi di ballo o nei gruppi di danzatrici, con preferenza le diplomate della Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.

(*E approvato*).

ART. 4.

Coloro che abbiano insegnato per almeno tre anni in Accademie o scuole di danza dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici hanno diritto di assumere il titolo di maestro di danza e di esercitare la relativa professione, ancorché non provvisti di diploma di cui all'articolo precedente.

(*E approvato*).

Del secondo comma dell'articolo 6 il Senato propone il seguente nuovo testo:

« Le domande per ottenere il giudizio di idoneità di cui agli articoli precedenti dovranno essere presentate nel termine perentorio di diciotto mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di nomina della Commissione ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1950

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, concernente estensione ai maestri elementari del trattamento di quiescenza vigente per gli altri impiegati statali e conseguente abolizione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari. (520-45-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, concernente estensione ai maestri elementari del trattamento di quiescenza vigente per gli altri impiegati statali e conseguente abolizione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari », che torna alla nostra Commissione con alcune modifiche apportate dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato.

L'onorevole Titomanlio Vittoria, relatore, ha facoltà di parlare.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Io propongo di sostituire i vecchi emendamenti al decreto con altri, con questo scopo: essendo al Senato in discussione le norme per l'attuazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, ritengo sia opportuno rimandare a quella sede la questione dell'accantonamento. Attraverso la legge noi dobbiamo stabilire il principio che l'insegnante non rinunci ad esso. Gli emendamenti proposti non sono altro che l'espressione di questo principio, ed è stato contemplato anche il caso degli insegnanti non dipendenti dallo Stato, cioè iscritti al Monte pensioni. Infine si propongono norme per l'attuazione del precedente articolo 1, e la logica soppressione dell'articolo 3. Certamente l'onorevole Sottosegretario presenterà qualche obiezione. È vero che il Tesoro rimette una somma per tutti i maestri che vanno in pensione, ma ciò non toglie che questo resti un diritto, e che, in sede di attuazione di tali norme, si potranno stabilire le eventuali proporzioni. Concludo, chiedendo l'approvazione dei miei emendamenti per le ragioni suesposte.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Senza fare un'opposizione esplicita, sarei del parere di approvare questo disegno di legge nel testo del Senato per ragioni di procedura, ma anche di sostanza. Anzitutto manca il parere dell'ufficio per i provvedimenti che debbono essere presi d'accordo tra i Ministeri interessati; manca poi il parere del Tesoro sugli effetti finanziari degli emendamenti; è inoltre in corso avanti

al Senato l'approvazione del regolamento di esecuzione il quale non è semplicemente tale, ma riguarda anche alcuni punti fondamentali.

Sembra pertanto opportuno che queste disposizioni siano esaminate in quella sede, anche perché, essendo urgente arrivare alla ratifica, è evidente che l'approvazione di emendamenti porterà di nuovo il provvedimento avanti alla Commissione speciale per la ratifica del Senato, con il pericolo che, in quella sede, tali modifiche non vengano accolte.

Proporrei quindi di approvare il disegno di legge senza emendamenti, salvo ad includerne la sostanza in sede di discussione del regolamento che trovasi al Senato.

Sul merito, non vi è, da parte del Ministero della pubblica istruzione, una opposizione recisa anche perché gli emendamenti sono stati conosciuti soltanto in data 5 o 6 dicembre, e quindi non vi è stato il tempo di esaminarli a fondo.

LOZZA. Sono d'accordo con l'onorevole Titomanlio Vittoria sull'opportunità di inserire i suoi emendamenti.

Abbiamo stabilito una determinata carriera per i maestri elementari, tuttora all'esame della Commissione speciale per la ratifica del Senato. Pienamente convinto della necessità di affermare la questione di principio sollevata dall'onorevole Titomanlio Vittoria, proporrei però di attendere qualche giorno per avere i pareri poc'anzi richiesti dal Sottosegretario, o, se ciò non si volesse seguire, approviamo subito gli emendamenti, salvo, quando vi saranno le disposizioni generali, esaminare le proposte approvate dal Senato.

Piuttosto che vedere respinti gli emendamenti stessi, io presenterei una proposta di sospensiva.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. È una questione insieme di forma e di sostanza: il Senato rimanda a noi il decreto perché lo ratifichiamo senza emendamenti, il che lo renderà libero, in sede di approvazione delle norme di attuazione, di trascurare il nostro giudizio.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di regolamentare nel modo più completo la materia. Il Senato vi provvede nella sede più opportuna.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Non ci pronunciamo sul merito, la nostra è solo una affermazione di principio. Rinviare significherebbe pregiudicare l'esecuzione di questo decreto per il quale è necessaria la nostra ratifica.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1950

CAPPUGI. Mi associo alle conclusioni dell'onorevole Titomanlio Vittoria perché, personalmente, ho potuto sperimentare, attraverso le richieste dei sindacati interessati, quanto questo provvedimento sia invocato ed urgente. Il Senato, in sede di approvazione del regolamento, ora in discussione, potrà determinare le modalità di attuazione di questo criterio; ma intanto è nostro compito fissare il principio sul quale dovrà orientarsi il regolamento stesso.

MARTINO GAETANO. Sono favorevole all'approvazione degli emendamenti, per evitare una libertà eccessiva del Senato nella formulazione del regolamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Do lettura degli emendamenti proposti dal relatore al testo del Senato.

Dell'articolo 1 che nel testo del Senato è del seguente tenore:

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti, non dipendenti dallo Stato, iscritti al Monte pensioni insegnanti elementari alla data del 30 settembre 1948 sono iscritti alla Cassa di previdenza degli impiegati enti locali.

« La consistenza patrimoniale del Monte pensioni risultante dal rendiconto consuntivo al 30 dicembre 1948 viene ripartita tra la Cassa di previdenza degli impiegati enti locali — Sezione autonoma per gli insegnanti — e l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dipendenti statali, in parti proporzionali al numero degli insegnanti non statali che vengono iscritti alla predetta Cassa e al numero degli insegnanti elementari di Stato, iscritti al Monte pensioni alla data del 30 settembre 1948».

si propone la seguente nuova formulazione:

« Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« All'articolo 48 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1929, n. 619, dopo il comma disposto dall'articolo 7 del regio decreto-legge 20 maggio 1946, n. 395, è aggiunto il seguente comma:

« Per gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, nei casi di cessazione dal servizio non anteriori al 1° ottobre 1948, il servizio effettivamente prestato in data anteriore al 1° settembre 1942, è utile per la indennità di buonuscita ».

Lo pongo in votazione

(È approvato).

Dell'articolo 2 soppresso dal Senato si propone il seguente nuovo testo:

« L'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, è soppresso.

Gli insegnanti non dipendenti dallo Stato già iscritti al Monte pensioni alla data del 30 settembre 1948 passano alla Cassa di previdenza per gli impiegati degli Enti locali ».

(È approvato).

Dell'articolo 3, parimenti soppresso dal Senato, si propone il seguente nuovo testo:

« Con legge verranno stabilite le norme per l'attuazione del precedente articolo 1 nonché tutte quelle occorrenti per la liquidazione del Monte pensioni insegnanti elementari ai fini della attuazione dei precedenti articoli 2 e 3 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Riammissione in servizio degli addetti a ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione, esonerati per motivi politici. (1322).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1322, concernente riammissione in servizio degli addetti a ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione, esonerati per motivi politici, sul quale è stato espresso parere favorevole da parte della I Commissione permanente (Interni).

« Data l'assenza del relatore, riferirò io stesso brevemente.

Il disegno di legge, presentato dal Ministro dei trasporti, consta del seguente articolo unico:

« In deroga alla disposizione contenuta nell'articolo 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, le deliberazioni sulla riammissione in servizio degli addetti a ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, allontanati dal servizio durante il regime fascista per motivi politici, spettano al Consiglio aziendale di disciplina di cui all'articolo 54 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 ».

Il disegno di legge si riferisce, come è evidente, ad un decreto legislativo ancora da ra-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1950

tificare. Ecco il motivo della competenza della nostra Commissione. Lo spirito della modificazione è chiaro: una volta eliminate le varie commissioni a cui competeva il giudizio sulla riammissibilità di questi agenti esonerati per motivi politici, veniva a mancare l'organo cui spettasse la pronuncia in materia. Questa competenza viene demandata al Consiglio aziendale di disciplina, che presiede a tutte le questioni di disciplina concernenti i ferotramvieri. Tale commissione è presieduta da un magistrato ed ha una rappresentanza paritetica, essendo costituita da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori. Ritengo pertanto che gli onorevoli commissari possano approvare il disegno di legge in oggetto.

MATTARELLA. *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* In base alle norme vigenti, la riammissione dovrebbe essere decisa dal direttore di esercizio che a suo tempo effettuò questi licenziamenti. Si è ritenuto invece, d'accordo con le organizzazioni sindacali, che il Consiglio aziendale di disciplina avesse un carattere di maggiore obiettività e potesse valutare questi casi senza preoccupazioni di coerenza con il passato.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi emendamenti, il disegno di legge, constando di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo l'esame, la discussione e lo stralcio di decreti legislativi.

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, concernente la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale. (520-77).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, riguardante la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale.

Riferirò io stesso brevemente.

Questo decreto legislativo, come i colleghi sanno, riorganizza tutti i servizi di polizia stradale. L'onorevole Leone Giovanni ha proposto di aggiungere il seguente comma all'articolo 12:

Art. 12. — Aggiungere dopo il secondo comma il seguente comma:

« Al personale proveniente dai ruoli del servizio permanente effettivo della disciolta milizia nazionale della strada, di cui alla lettera b) degli articoli 5 e 6, l'anzianità di grado posseduta da ciascuno nei ruoli di provenienza, è computabile ai fini dell'avanzamento ».

L'articolo 12 del testo del decreto legislativo da ratificare è così formulato:

« Coloro che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, prestino servizio ausiliario nei reparti addetti alla polizia stradale e non presentino domanda di arruolamento ai termini del presente decreto o per qualsiasi ragione non vengano arruolati, cessano dal temporaneo incarico.

« Ad essi sono applicabili, per il servizio prestato quali ausiliari di pubblica sicurezza, le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, sostituito con l'articolo 3 del decreto legislativo 26 novembre 1946, n. 308, e dell'articolo 4 di questo ultimo decreto ».

SCELBA, *Ministro dell'interno.* L'onorevole Leone propone che al personale della disciolta milizia nazionale della strada sia computabile, agli effetti dell'avanzamento, l'anzianità di grado posseduta da ciascuno nei ruoli di provenienza.

Il Governo si oppone a questo emendamento, ed esporrò brevemente le ragioni che mi inducono a respingere tale proposta. Tutte le milizie speciali, come gli onorevoli commissari sanno, furono sciolte con disposizione di carattere legislativo. Successivamente, essendo sorta la necessità di provvedere ai particolari servizi che erano disimpegnati dalle milizie speciali, furono indetti dei concorsi per il reclutamento di agenti, ammettendovi anche coloro che facevano parte delle disciolte milizie speciali, ma *ex novo*, essendosi estinto il vecchio rapporto. Se noi approvassimo l'emendamento Leone, praticamente verremmo a ricostituire il vecchio rapporto, come se questo personale fosse rimasto sempre in servizio. Il che, come è facile comprendere, è giuridicamente impossibile.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1950

Inoltre, si creerebbe una sperequazione nei confronti di tutti i partecipanti al concorso, perchè questi verrebbero a trovarsi in svantaggio rispetto a coloro che avevano appartenuto alla disciolta milizia e che erano stati ammessi al concorso senza tener conto — perchè le milizie speciali erano state disciolte — del loro precedente rapporto.

Quindi, si creerebbe un malumore nei nuovi concorrenti, entrati nell'amministrazione con un concorso nel quale tutti i partecipanti avevano eguale titolo ed erano posti sul medesimo piano.

Infine, se approviamo questo trattamento speciale per la milizia stradale, bisognerebbe estenderlo anche alle altre disciolte milizie, come la portuale e la forestale, perchè tutte avrebbero diritto d'invocare questo precedente.

Per questi motivi, il Governo si oppone all'emendamento Leone.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLARI. Vorrei un chiarimento dall'onorevole Ministro: la cosiddetta polizia Africa Italiana, la P.A.I., che credo sia incorporata nella polizia attuale, ha seguito le sorti della polizia stradale ed è stata sottoposta allo stesso trattamento? Bisogna ricordare che la P.A.I. si distinse per collaborazionismo e per faziosità fascista.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevole Cavallari, la P.A.I. è stata disciolta. Bisogna però tener presente che lo stesso comandante generale della P.A.I., generale Presti, ebbe un elogio dall'onorevole Bonomi, allora presidente del C.L.N., per il contributo dato alla resistenza. Comunque, non sono in grado di rispondere con precisione perchè non ho gli elementi.

AMENDOLA PIETRO. Sul primo comma dell'articolo 12 devo fare un'osservazione. In esso è detto: « Coloro che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, prestino servizio ausiliario nei reparti addetti alla polizia stradale e non presentino domanda di arruolamento ai termini del presente decreto o per qualsiasi ragione non vengano arruolati, cessano dal temporaneo incarico ». L'espressione « per qualsiasi ragione » non mi sembra molto felice: bisognerebbe specificare i motivi.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Questa espressione, nel momento particolare in cui il decreto legislativo fu approvato, era necessaria per la tutela degli interessi dello Stato, perchè occorreva evitare che in quel corpo

entrassero delle persone non degne a causa del loro passato fascista.

CAVALLARI. Vorrei sottolineare l'osservazione fatta dall'onorevole Amendola. Io comprendo benissimo che in questo decreto, nel momento in cui venne emanato, fosse opportuno mettere la dizione: « o per qualsiasi ragione », perchè evidentemente si riferiva a coloro che, per il loro passato antidemocratico, non avevano i requisiti per esplicare questa funzione nell'Italia democratica.

Oggi, però, in sede di ratifica di questo decreto legislativo, noi potremmo approfittare dell'occasione per modificare la dizione o per sopprimerla. Non abbiamo, infatti, più da temere che vi siano persone nell'amministrazione — e in particolare nella polizia stradale — che l'amministrazione stessa debba mandar via perchè il loro passato non è come dovrebbe essere: non vi è più questo timore perchè se esse oggi sono in servizio è evidente che hanno un passato che è stato in precedenza vagliato.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari, questa norma si riferisce al momento in cui venne istituita la polizia stradale. Se in quel momento vi erano ragioni che consigliarono la dizione « o per qualsiasi ragione », oggi non esistono più.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Faccio presente che non esistono più milizie particolari: la pubblica sicurezza è costituita da un corpo unico ed i suoi appartenenti possono far parte della polizia stradale, di quella forestale e di tutte le altre, a seconda delle attitudini.

CAVALLARI. Quindi l'interpretazione che viene data, e che io ritengo corretta, vuol significare che questa possibilità della pubblica amministrazione di non arruolare gli agenti esisteva allora, mentre oggi non sussiste più. Mi ritengo, pertanto, soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole Leone Giovanni non è presente, pertanto il suo emendamento si intende decaduto.

Passiamo alla votazione. Pongo in votazione la formula per la ratifica senza modificazioni, che costituirà l'articolo unico del disegno di legge.

« Il decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, è ratificato senza modificazioni ».

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1950

Stralcio del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale. (520-85).

PRESIDENTE. L'onorevole Leone Giovanni ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-85.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma » (520-58-B):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, concernente estensione ai maestri elementari del trattamento di quiescenza vigente per gli altri impiegati statali e conseguente abolizione del

Monte pensioni per gli insegnanti elementari » (520-45-B):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Riammissione in servizio degli addetti a ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione, esonerati per motivi politici » (1322):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, concernente la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale » (520-77):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Amadei, Ambrosini, Amendola Pietro, Basile, Bazoli, Bennani, Bettinotti, Bettiol Giuseppe, Cappugi, Carpano Maglioli, Cavallari, Cerabona, Cucchi, De' Cocci, Delli Castelli Filomena, De Michele, Fabriani, Germani, Lozza, Notarianni, Pirazzi Maffiola, Rappelli, Resta, Sansone, Schiratti e Spoletì.

È in congedo:

Giordani.

La seduta termina alle 11,45.